

13.5.2015

A8-0141/106

Emendamento 106

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) se un'impresa può ragionevolmente concludere che le risorse sono esclusivamente derivate da fonti riciclate o di scarto, rispettando il principio della riservatezza delle informazioni commerciali essa a) pubblica tale determinazione e b) descrive le misure di diligenza attuate al fine di arrivare a tale determinazione.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/107

Emendamento 107

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Sforzi in materia di dovere di diligenza da parte delle imprese a valle

1. Ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese a valle compiono sforzi in buona fede e adottano tutti i provvedimenti ragionevoli per individuare e valutare i rischi nella propria catena di approvvigionamento delle risorse, ai sensi degli articoli 4 e 5, tra l'altro:

a) introducendo un sistema di gestione imprenditoriale appropriato;

b) identificando, nella misura del possibile, le fonderie e le raffinerie nelle loro catene di approvvigionamento delle risorse;

b) valutando le pratiche di diligenza di tali fonderie e raffinerie sulla base di qualunque relazione disponibile sottoposta ad audit e/o, se del caso, di altre informazioni pertinenti;

c) compiendo sforzi ragionevoli e appropriati di mitigazione dei rischi, in conformità della loro politica di dovere di diligenza e del loro piano di gestione dei

AM\1061643IT.doc

PE555.216v01-00

rischi, nonché

d) pubblicando una relazione annuale sulle strategie e pratiche di diligenza applicate per assicurare un approvvigionamento responsabile nella catena di approvvigionamento, a partire da quarantotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dandole la più ampia diffusione, anche su internet.

2. Tutte le imprese a valle possono attuare tali sforzi partecipando a programmi condotti dall'industria e garantiscono un miglioramento progressivo, misurabile e tempestivo nel conformarsi al presente articolo.

3. Le microimprese quali definite all'articolo 2, lettera q) ter, che sono imprese a valle, possono attuare i propri doveri di diligenza su base volontaria in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/108

Emendamento 108

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Regimi settoriali

1. I regimi settoriali pertinenti possono presentare alla Commissione una richiesta di accreditamento ai sensi del presente regolamento. Tale richiesta è accompagnata da elementi di prova e informazioni.

2. Qualora, sulla base delle informazioni e degli elementi di prova forniti ai sensi del paragrafo 1, la Commissione stabilisca che il regime settoriale, debitamente applicato da un importatore responsabile, consente a quest'ultimo di adempiere agli obblighi stabiliti agli articoli 4, 5, 6 e 7, gli audit svolti da soggetti terzi sono riconosciuti ai sensi del presente regolamento.

3. Le parti interessate informano la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati ai regimi settoriali accreditati a norma del paragrafo 3.

4. La Commissione revoca l'accREDITAMENTO laddove determini che modifiche o aggiornamenti apportati a un

AM\1061643IT.doc

PE555.216v01-00

regime settoriale compromettono la capacità di un importatore responsabile di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di importatori responsabili siano connessi a lacune del regime.

6. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro su Internet dei regimi settoriali accreditati.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/109

Emendamento 109

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

*Ampliamento del campo di applicazione
relativo alle risorse*

1. La Commissione riesamina regolarmente gli sviluppi che riguardano l'incidenza del commercio mondiale di risorse naturali sui conflitti nonché sugli abusi e sulle violazioni dei diritti umani nelle zone di conflitto e ad alto rischio, lo sviluppo di norme internazionali sull'approvvigionamento responsabile e le esperienze maturate nell'attuazione del presente regolamento. Nel corso di tale riesame, la Commissione tiene soprattutto conto delle informazioni ottenute a norma e ai fini dell'articolo 15 e delle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali o della società civile e da soggetti terzi interessati.

2. La Commissione riesamina regolarmente la portata dell'allegato I alla luce delle informazioni ottenute a norma del paragrafo 1, così da soddisfare efficacemente la finalità del presente regolamento, come sancito all'articolo 1. L'allegato I è rivisto con l'obiettivo di ampliare l'elenco delle risorse

AM\1061643IT.doc

PE555.216v01-00

contemplate e individuare ulteriori punti chiave della trasformazione e della tracciabilità nelle catene di approvvigionamento delle risorse contemplate al fine di rafforzare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Tale riesame è realizzato almeno ogni sei mesi.

3. La Commissione può adottare atti delegati per ampliare l'elenco delle risorse contemplate come specificato al paragrafo 2. Alla Commissione è altresì conferito il potere di modificare gli allegati I e II conformemente all'articolo 290 del TFUE.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/110

Emendamento 110

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Allegato I Elenco delle risorse contemplate dal regolamento

Cromo

Antracite

Cobalto

Rame

Diamante

Oro

Jade

Lapislazzuli

Terre rare

Rubini

Zaffiri

Tantalio

Stagno

Or. en